

COMUNE di SPARONE Provincia di Torino

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Finalità

 II Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal T.U. 18 agosto 2000, n.267, e dei principi stabiliti dallo Statuto.

Art. 2 Sede riunioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce normalmente nella sede comunale e può riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta.

Art. 3 Prima seduta del Consiglio neo eletto

 La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi nei dieci giorni successivi alla convocazione.

Art. 4 Ordine dei lavori della prima adunanza

- 1. Il Consiglio, prima di adottare ogni altra deliberazione, procede alla convalida degli eletti con le modalità previste dalla legge. Successivamente l'adunanza proseque secondo il seguente ordine:
- a) giuramento del Sindaco, vincolato nella forma e nell'espressione della legge, il quale in piedi pronuncia la seguente espressione "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, di adiempere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene "Il Segretario fa constare dal verbale delle adunanze l'avvenuto giuramento da parte del Sindaco, adempiuto il quale, assume la piena capacità di esercitare le funzioni di responsabile dell'amministrazione del Comune e di Ufficiale di Governo;
- b) comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta comunale;
- c) presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- d) elezione della Commissione Elettorale Comunale.

CAPO II IL PRESIDENTE

Art. 5 Presidenza delle adunanze

Le adunanze del Consiglio Comunale sono presiedute dal Sindaco.

 Nel caso di assenza, impedimento temporaneo, sospensione dalla carica del Sindaco, il Vice Sindaco lo sostituisce nelle funzioni di Presidente del Consiglio.

3. Il Vice Sindaco svolge inoltre le funzioni di Presidente del Consiglio nel caso di impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, sino all'elezione del nuovo Consiglio.

4. Nel caso in cui il Vice Sindaco è nominato fra i componenti esterni della Giunta o in caso di assenza del Vice Sindaco le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere Anziano.

Art. 6 Compiti e poteri del Presidente

- Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
- 2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
- Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
- Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
- 5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta e il Revisore dei conti.

CAPO III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 7 Norma di rinvio

 Per la disciplina del presente capo si rinvia a quanto stabilito dall'art. 17 dello Statuto Comunale:

CAPO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 8

Norma generale

 Oltre a quanto stabilito all'art. 27 dello Statuto Comunale, la disciplina in materia del presente capo viene ulteriormente regolata dagli articoli seguenti.

Art. 9 Costituzione e composizione

 Il Consiglio comunale può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.

2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi.

3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione.

Art. 10 Presidenza e convocazione delle commissioni

 Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari.

 L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta, convocata dal Sindaco, entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la deliberazione di nomina, ed è presieduta dal consigliere più anziano per età.

 In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.

4. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.

5. La convocazione è disposta a cura del Presidente, con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Sindaco entro lo stesso termine.

Art. 11 Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti, e purché siano rappresentati almeno due gruppi consiliari.

2. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

3. Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori. Dei lavori della Commissione viene redatto verbale sommario a cura di un componente della Commissione stessa individuato dal Presidente della Commissione.

Art. 12 Funzioni delle commissioni

- Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Sindaco o rinviati dal Consiglio o richiesti dalle commissioni.
- 2. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 13 Pubblicità dei lavori

- Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone.
- 2. Le sedute delle Commissioni si tengono di norma presso l'Aula consiliare.

CAPO V COMMISSIONI SPECIALI

Art. 14 Commissioni d'indagine

- 1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 28 dello Statuto Comunale, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione.
- 2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, costituisce la commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione

fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.

- 3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
- 4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
- 5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata dal consigliere più giovane per età.
- 6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
- 7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.
- 8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI CAPOI NORME GENERALI

Art. 15 Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art.16 Entrata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità previste dal T.U. 18 agosto

2000 n.267, procedendo alla loro immediata surrogazione.

Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267.

Art. 17 Dimissioni, decadenza e sostituzione dei consiglieri

1. Gli istituti di cui al presente articolo sono disciplinati dalla legge e, per quanto compatibile, dall'art. 15 dello Statuto Comunale.

CAPO II DIRITTI DEI CONSIGLIERI -

Art. 18 Norma generale

1. Per una maggiore e puntuale disciplina rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore e dall'art.14 dello Statuto Comunale, i diritti dei consiglieri sono ulteriormente regolati dagli articoli del presente capo.

Art. 19 Diritto d'iniziativa

 I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti

materie comprese nella competenza del Consiglio comunale.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria di cui all'art.49 del T.U. 18 agosto 2000 n.267, e ne informa la Giunta. Il Segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o non legittima, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. La comunicazione è inviata per conoscenza ai capi gruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di

deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco, entro due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Quando i necessari elementi di valutazione non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata

all'adunanza successiva.

Art. 20 Diritto di presentazione di interrogazioni e mozioni.

- I consiglieri comunali hanno il diritto di presentare al Consiglio interrogazioni e mozioni che riguardano direttamente le funzioni e le competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto al Consiglio Comunale ovvero di particolare rilevanza per la comunità locale.
- 2. Nessun consigliere può presentare, per la stessa seduta, più di due istanze previste dal presente articolo.

Art. 21 Interrogazioni

1. L'interrogazione scritta o orale consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco o alla Giunta Comunale, per avere informazioni o spiegazioni o la verità in ordine ad

un determinato fatto o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto ovvero circa i motivi , gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su uno specifico argomento

Art. 22 Presentazione e svolgimento delle interrogazioni

- 1. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più consiglieri. Esse sono acquisite al protocollo del comune e devono contenere se la risposta andrà fornita in Consiglio comunale ovvero per iscritto dal Sindaco o dall'Assessore competente; in tale ultimo caso la stessa dovrà essere data entro 20 giorni dal ricevimento dell'interrogazione. Ove venga chiesta la risposta in Consiglio essa viene fornita nella prima seduta utile o in quella successiva se sono previsti all'ordine del giorno della seduta gli argomenti relativi all'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. L'interrogazione è illustrata dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a cinque minuti.
- 2. Esse possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
- 3. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
- 4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta al primo firmatario presente in aula, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
- 5. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 23 Mozione

 La mozione consiste in una proposta, sottoscritta da uno o più consiglieri e sottoposta al Consiglio comunale nell'ambito delle proprie competenze, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti o organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.

Art. 24 - Presentazione e svolgimento della mozione --

- La mozione è presentata al Sindaco e viene acquisita al protocollo del Comune. Essa è discussa all'inizio della seduta immediatamente successiva alla sua presentazione tranne nei casi in cui venga effettuata, durante tale seduta, l'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
- 2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.

- Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
- 4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.
- 5. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 25 Ordini del giorno riguardanti mozioni

- Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne i contenuti, senza però che possano essere illustrati da proponenti.
- 2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 26 Votazioni delle mozioni

- Le mozioni sono ammesse a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
- In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 27 Richiesta di convocazione del Consiglio

- Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
- 2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
- 3. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'adozione di mozioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 32 e seguenti del presente regolamento.
- 4. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal T.U. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 28 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art.43, comma secondo, del T.U. 18 agosto 2000, n.267 ed all'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241.

L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario

comunale ed ai responsabili preposti ai singoli uffici e servizi.

4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 29 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le specifiche finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di determinazioni dei responsabili di servizio, di verbali delle commissioni consiliari dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed appone la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio

delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. Il rilascio delle copie avviene entro i venti giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 e s.m.i..

Per le copie di atti e documenti di cui al presente articolo non sono addebitabili al consigliere comunale rimborsi di costi di ricerca, visura, fotocopia e rilascio sia perché l'esercizio del diritto di accesso attiene all'esercizio della funzione pubblica di cui il richiedente è portatore, sia perché in nessun caso egli può fare uso privato dei documenti così acquisiti.

Art. 30 Trasmissione deliberazioni della Giunta Comunale

1. Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale sono inviate in elenco ai capi gruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo. I consiglieri comunali possono prenderne visione e chiederne copia alla segreteria comunale negli orari di apertura degli uffici previa presentazione dell'elenco trasmesso. L'ufficio di segreteria provvederà al rilascio delle copie di deliberazioni richieste entro tre giorni lavorativi dal deposito dell'istanza.

Art. 31 Nomine e designazioni di consiglieri comunali - divieti

- Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.
- 2. La nomina è effettuata dal Consiglio comunale in seduta pubblica, con voto limitato espresso con scheda segreta.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I PRINCIPI GENERLI

Art.32 Norma Generale

 A completamento ed integrazione di quanto stabilito dagli articoli dal 20 al 26 del vigente Statuto Comunale, la disciplina in materia del presente titolo viene ulteriormente regolata dai seguenti capi.

CAPO II CONVOCAZIONE

Art. 33 Sessioni

- 1. Il Consiglio comunale si riunisce:
 - a) in sessioni ordinarie per le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione,
 - b) in sessione straordinaria in tutti gli altri casi,
 - c) d'urgenza per motivi rilevanti ed indilazionabili.
- Le convocazioni in via straordinaria,in confornità a quanto disposto dall'art. 20 dello Statuto Comunale, possono essere convocate:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per deliberazione della Giunta Comunale, che fissa altresì l'ordine del giorno;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri Comunali, così come previsto dall'art. 18 dello Statuto Comunale.

Art. 34 Convocazione

- Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, ad esclusione del caso previsto al comma 2 lett. b) del precedente articolo..
- La convocazione deve avvenire mediante avvisi scritti da recapitare al domicilio di ciascun consigliere o assessore non consigliere, a cura del messo comunale, che dichiara per iscritto l'avvenuta consegna.

3. Ciascun consigliere comunale o assessore non consigliere elegge un recapito all'interno del territorio comunale, avvalendosi anche della facoltà di individuare la sede comunale. Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, i consiglieri comunali o assessori non consiglieri comunicano il rispettivo recapito al Segretario comunale. In caso di inosservanza del termine di cui sopra e fino a quando non ne sarà data comunicazione, il recapito del consigliere e dell'assessore non consigliere coincide con il domicilio anagrafico.

Art. 35 Avviso di convocazione

- 1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
- 2. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

Art. 36 Avviso di convocazione- consegna - termini

- L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
- 2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
- Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
- 4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
- 5. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno intero e libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.
- 6. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 7. Nei casi previsti dai commi 4 e 6 le relative deliberazioni devono essere differite al giorno successivo quando la maggioranza dei consiglieri lo richieda.
- L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 37 Ordine del giorno

- 1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- 2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno, salvo il caso previsto al comma 2, lett. b) del precedente articolo 33.
- 3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali, seguendo il seguente ordine di precedenza:
- a) le comunicazioni del Sindaco;
- b) le interrogazioni;
- c) le mozioni;
- d) l'approvazione del verbale della seduta precedente;
- e) le proposte delle autorità governative, regionali ecc.;
- f) le questioni attinenti gli organi istituzionali;
- g) le proposte di deliberazioni da sottoporre all'approvazione;
- h) da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
- 4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 22 e seguenti.
- 5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate sulla gestione è iscritto dal Sindaco all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga nei termini d'urgenza.
- Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 44. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
- 7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
- 8. Il Consiglio comunale non può deliberare su proposte che non siano comprese nell'elenco degli oggetti da tratta nella seduta. Tuttavia, su proposta del Presidente, il Consiglio comunale, in presenza di tutti i Consiglieri in carica, può deliberare all'unanimità l'inserimento di un argomento aggiuntivo all'ordine del giorno.

Art. 38 Ordine del giorno- pubblicazione e diffusione

L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è
pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni
precedenti quello della riunione. Il Segretario comunale verifica che tale
pubblicazione risulta tuttora espesta nel giorno precedente la riunione:

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della

riunione.

3. Il Sindaco dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio nei luoghi pubblici all'uopo attrezati.

CAPO III ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 39 Deposito degli atti

- Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, entro i termini prescritti per la notifica degli avvisi di convocazione ai consiglieri.
- 2. Anche gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

3. L'orario di consultazione è quello di apertura degli uffici comunali.

4. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 8 dell'art.36 nessuna proposta puo essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

5. All'inizio della riunione le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

 Resta in facoltà del Sindaco di convocare la Conferenza dei capigruppo per l'esposizione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta convocata.

Art. 40 Adunanze di prima convocazione e legalità delle sedute

 Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

 L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

Nel caso in cui trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente né fa prendere atto a verbale e dichiara

deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel

numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 41 Adunanze di seconda convocazione e legalità delle sedute

 L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza di numero legale.

 L'adunanza che segue ad una prima iniziatasi col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa si seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purchè intervengono almeno quattro membri del Consiglio, senza computare il Sindaco o il presidente del Consiglio .Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non siano intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta,

legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

 Trascorsi trenta minuti da quelli fissati per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente art. 33, comma 1 lett:a), il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi

vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta:. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.

8. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di una seduta che segua ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza di numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di " prima convocazione ".

Art. 42 Partecipazione dell'assessore non consigliere

 L'assessore non consigliere eventualmente nominato dal Sindaco, partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

 La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e

delle maggioranze per le votazioni.

CAPO IV PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

Art. 43 Adunanze pubbliche

 Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 44.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Art. 44 Adunanze segrete

 L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del

giorno dell'adunanza.

Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio ed il

Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 45 Adunanze "aperte"

 Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il Presidente, sentita la Conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altro luogo individuato dalla Giunta e indicato nell'avviso di convocazione.

 Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni e delle associazioni sociali, politiche e sindacali

interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.

4. 4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del bilancio

comunale.

CAPO V DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 46 Comportamento dei consiglieri

- Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico - amministrativi.
- 2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
- Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama, nominandolo.
- 4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 47 Ordine della discussione

- I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
- Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
- Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
- Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 48 Comportamento del pubblico

 Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio. 2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove

occorra, dell'opera dei vigili urbani.

4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 49 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta di uno o più consiglieri , può invitare nella sala i responsabili dei servizi comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e

chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO VI ORDINE DEI LAVORI

Art. 50 Adempimenti preliminari

1. All'inizio dell'adunanza, il Presidente dà comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente e invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni. Le dichiarazioni sono verbalizzate.

2. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo la votazione ha luogo per alzata di mano.

3. Durante l'adunanza, il Presidente informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un consigliere

per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal 8° comma dell'art. 36

del presente regolamento.

Art. 52 Discussione - durata degli interventi - Dichiarazioni di voto

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'Ordine del giorno per iniziativa del Sindaco o su proposta della Giunta è lo stesso Sindaco o l'Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai Consiglieri

sono i proponenti.

2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque,

per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche,

dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenite solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art. 53 Questione pregiudiziale o sospensiva (ritiro e rinvio dei punti all'ordine del giorno)

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

 La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia

rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 54 Fatto personale

 Costituisce "fatto personale" l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse, in relazione all'attività politico-amministrativa.

2. Il Presidente decide se il fatto sussiste; nel caso in cui il consigliere insista, sulla

questione decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate, per non più di cinque minuti.

CAPO VII LE VOTAZIONI

Art. 55 Modalità generali

- I Consiglieri votano normalmente in forma palese ovvero: per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco. Anche la nomina o la designazione dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno ad organi collegiali di altri enti, avviene con voto palese ai sensi dell'art. 26, comma 3, dello Statuto Comunale.
- Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto quando viene esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalle legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
- Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a
 - seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi; emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
- 6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 56 Votazione segreta

 Le votazioni mediante scrutinio segreto viene effettuata con l'assistenza di tre scrutatori, di cui uno di minoranza, nominati dal sindaco e a mezzo di schede, in bianco, uguali di colori e formato e prive di segni di riconoscimento. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri

votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Art. 57 Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a

rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei

4. Ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 26 dello Statuto Comunale, qualora la votazione non abbia raggiunto la maggioranza dei voti necessaria per l'approvazione della proposta, la medesima si deve intendere rigettata e non si potrà dar luogo a ripetizione della votazione, nella medesima seduta, salvo nei

casi previsti dalla legge.

5. Parimenti in applicazione del comma 7 dello stesso articolo dello Statuto Comunale sopracitato, nel caso in cui dallo scrutinio risulti che i voti sono ripartiti in misura uguale tra favorevoli e contrari, la votazione deve ritenersi inefficace e potrà essere ripetuta, per una sola volta seduta stante, solo se trattasi di argomenti sui quali il Consiglio comunale deve pronunciarsi per disposizione di legge od il cui rinvio potrebbe pregiudicare gli interessi del Comune. Nel caso delle nomine prevale invece il requisito dell'anzianità di età.

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il

numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 58 Irregolarità nella votazione

 Quando si verifichino irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione dei consiglieri o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte alla votazione annullata.

CAPO VIII IL VERBALE

Art. 59 Il verbale dell'adunanza - redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione

provvede il Segretario Comunale.

2. Il verbale deve indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire o dettato al Segretario per la redazione del verbale. Inoltre ogni consigliere ha il diritto che nel verbale, a sua specifica richesta, si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia esplicita richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

4. Il verbale delle adunanze, firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale, viene depositato a disposizione dei consiglieri prima dell'adunanza successiva e comunicato all'Assemblea ai sensi dell'art. 50 comma 1 del

presente regolamento.

Qualora sia necessario apporre una rettifica al verbale di una deliberazione già adottata, delle stesse proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della deliberazione cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data di adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

Titolo IV CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 60 Cause di scioglimento ed effetti

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo fissato dalla legge sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Il Consiglio comunale viene sciolto ed il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Inoltre il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verifichino le condizioni

previste e regolate dall'art.141 e 143 del T.U. 18 agosto 2000 n.267.

4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Titolo V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 Entrata in vigore - Diffusione

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della seconda pubblicazione dell'avviso di approvazione del presente regolamento, così come previsto dallo Statuto Comunale. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.
- 2. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.
- 3. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
- 4. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

INDICE

Titolo I - Organizzazione del Consiglio
Capo I - Disposizioni preliminari
Art. 1 - Finalità
Capo II - II Presidente
Art. 5 - Presidenza delle adunanzepag. 3 Art. 6 - Compiti e poteri del Presidentepag. 3
Capo III - I gruppi consiliari
Art. 7 – Norma di rinvio pag. 3
Capo IV - Commissioni consiliari permanenti
Art. 8 – Norma generale
Capo V - Commissioni speciali
Art. 14 - Commissioni d'indaginepag. 5
Titolo II - I Consiglieri comunali
Capo I - Norme generali
Art. 15 - Riserva di legge
Capo II - Diritti dei consiglieri
Art. 18 – Norma generalepag. 7 Art. 19 - Diritto d'iniziativapag. 8 Art. 20 – Diritto di presentazione di interrogazioni e mozionipag. 8 Art. 21 – Interrogazionipag. 8 Art. 22 – Presentazione e svolgimento delle interrogazionipag. 9
Art. 23 – Mozione pag. 9 Art. 24 – Presentazione e svolgimento della mozione pag. 9
Art. 24 – Presentazione e svoigimento della mozione
Art. 26 – Votazioni delle mozionipag. 10
Art 27 Pichiesta di convocazione del Consiglio

Art. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi pag. 11 Art. 29 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
Titolo III - Funzionamento del Consiglio Comunale
Capo I – Principi generali
Art. 32 – Norma generalepag. 13
Capo II - Convocazione
Art. 33 - Sessioni
Capo III – Ordinamento delle adunanze
Art. 39 – Deposito degli atti
Capo IV - Pubblicità delle adunanze
Art. 43 – Adunanze pubbliche pag. 18 Art. 44 – Adunanze segrete pag. 19 Art. 45- Adunanze "aperte" pag. 19
Capo V – DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
Art. 46 – Comportamento dei consiglieri
Capo VI – Ordine dei lavori
Art. 50 – Adempimenti preliminari
Capo VII – Le votazioni
Art. 55 – Modalità generali pag. 24 Art. 56 – Votazione segreta pag. 24

Art. 57 – Esito delle votazionip Art. 58 – Irregolarità nella votazionep	ag. 25 ag. 25
Capo VIII – II verbale	
Art. 59 – II verbale dell'adunanza – redazione e firma	pag. 26
Titolo IV - Cessazione del Consiglio Comunale	
Art. 60 - Cause di scioglimento ed effetti	pag. 27
Titolo V - Disposizioni finali	20
Art. 63 - Entrata in vigore - Diffusione	pag. Zo

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA CHE

Il presente regolamento:

- è stato approvato con deliberazione C.C. n° 21 del 19/06/2006, divenuta esecutiva in data 02/07/2006;
- è stato pubblicato idoneo avviso all'Albo Pretorio del Comune dal 04/07/2006 al 18/07/2006 per 15 giorni consecutivi.
- è entrato in vigore in data 19/07/2006 ovvero il primo giorno successivo alla scadenza della pubblicazione dell'avviso sopra citato.

SPARONE 20/07/2006

l Segretario Comunale